

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI
CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 10 DELLA LEGGE N. 230/2005
E DEL D.M. 8 LUGLIO 2008**

ART. 1

Oggetto, finalità e soggetti destinatari

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 230/2005 e del D.M. 8 luglio 2008, i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università degli Studi del Molise, d'ora in avanti denominata Ateneo, può conferire incarichi di insegnamento a:

- a) professori di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo compresi gli "assistenti di ruolo ad esaurimento" e i "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto" afferenti alla medesima Facoltà che bandisce l'incarico;
- b) professori di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo compresi gli "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto" appartenenti ad altre Facoltà dell'Ateneo;
- c) professori di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo compresi gli "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto" appartenenti a Facoltà di altri Atenei italiani, previo nulla osta delle strutture interessate;
- d) soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle Università, in possesso di adeguati titoli scientifici professionali;
- e) ricercatori a tempo determinato con contratto ex art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005;
- f) assegnisti di ricerca;
- g) dottorandi.

Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti per far fronte alle esigenze didattiche nei corsi di studio previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

Il conferimento degli incarichi può avvenire a titolo oneroso o gratuito.

Art. 2

Programmazione

I Consigli di Facoltà, in sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, procedono al conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori ed i ricercatori interni all'Ateneo, con il consenso degli interessati qualora si rendessero disponibili per altra Facoltà, senza necessità di emanare specifici avvisi di vacanza. Inoltre, in base alla disponibilità di bilancio, deliberano le richieste di emanazione di bandi o gli eventuali rinnovi, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le delibere di cui sopra, dovranno precisare la durata dell'incarico, le modalità di svolgimento, il programma delle attività didattiche previste.

Art. 3
Procedure di selezione

I bandi di selezione di cui all'art. 2, devono indicare, oltre alle modalità di presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento che possono partecipare alla selezione, i termini di scadenza, nonché i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa tra i candidati al conferimento dell'incarico e le eventuali prove ove previste.

I bandi richiesti dalle Facoltà possono prevedere di volta in volta i soggetti ammessi al bando in relazione alle categorie di cui all'art. 1 con i relativi requisiti, o indicare eventuali priorità nell'attribuzione degli incarichi.

Il bando dovrà venire reso liberamente accessibile via INTERNET presso il sito WEB dell'Ateneo. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a sette giorni naturali e consecutivi.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale compilato secondo il modello allegato al bando;
- 2) un elenco dettagliato dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- 3) una copia delle pubblicazioni scientifiche che il candidato intende vengano valutate ai fini del conferimento della docenza;
- 4) certificazione o autocertificazione comprovante il possesso dei titoli scientifici e professionali, ovvero dell'attività di ricerca svolta.

Art. 4
Regime delle incompatibilità

Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Università potrà procedere alla stipula del contratto previo rilascio da parte dell'amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.

I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Ateneo.

Art. 5
Criteri e modalità di selezione

Il Consiglio di Facoltà che ha richiesto il bando nomina una o più Commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati. La Commissione incaricata al termine dei lavori redigerà apposita relazione sulla base dei criteri di valutazione preventivamente stabiliti nel bando, contenente i giudizi e la graduatoria di merito. Il Consiglio di Facoltà, sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione, delibera in merito all'affidamento delle docenze.

Per i contratti richiesti dal Centro Linguistico di Ateneo o da altri Centri di ricerca la Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale ed è costituita da professori e/o ricercatori di ruolo o a tempo determinato anche esterni all'Università del Molise.

La Commissione giudicatrice può preventivamente escludere dalla valutazione comparativa i candidati che non presentino un curriculum e titoli ritenuti idonei ai requisiti prescritti o comunque all'incarico di insegnamento. In tali casi la Commissione non procederà alla valutazione del candidato e quest'ultimo non sarà in alcun caso inserito nella graduatoria di merito.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:

- a) attività didattica già maturata in ambito accademico;
- b) titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, specializzazioni);
- c) attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell'insegnamento;
- d) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento.

La qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti ovvero dell'attività di ricerca svolta dai candidati può eventualmente essere certificata dal competente dipartimento o da altre strutture scientifiche.

Il vincitore, a richiesta dell'amministrazione, è tenuto a dare prova dell'esistenza dei titoli dichiarati.

Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione dell'incarico può venire conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 6

Incarichi attribuiti senza selezione

Il Consiglio di Facoltà può conferire direttamente incarichi di insegnamento senza la necessità di attivare le procedure selettive di cui ai precedenti commi, ad eminenti studiosi, italiani o stranieri che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale ed internazionale, sulla base di criteri deliberati dal Senato Accademico e previa autorizzazione del Rettore.

Art. 7

Convenzioni con enti pubblici o privati

Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, senza oneri per l'università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Possono essere conferiti incarichi di insegnamento al personale di ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità previste nella convenzione.

Art. 8

Modalità di conferimento degli incarichi : affidamenti e contratti

Gli affidamenti degli incarichi ai docenti e ricercatori dell'Ateneo sono deliberati dal Consiglio di Facoltà e comunicati con provvedimento del Preside.

Gli affidamenti degli incarichi ai docenti e ricercatori di altri Atenei sono deliberati dal Consiglio di Facoltà e comunicati con provvedimento del Rettore.

Gli affidamenti degli incarichi a soggetti esterni sono deliberati dal Consiglio di Facoltà e affidati con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore o da un suo delegato. Tale contratto non dà

luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.

Negli affidamenti e nei contratti devono essere indicati l'anno accademico di riferimento, la tipologia del corso da svolgere e le attività ad esso collegate.

Nei contratti va indicato anche il compenso eventualmente previsto.

Art. 9 **Trattamento economico**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.M. 8 luglio 2008, il trattamento economico è determinato, nei limiti della compatibilità di bilancio, sulla base di parametri stabiliti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro della Funzione Pubblica.

Nelle more di quanto indicato nel precedente comma, si fa riferimento a quanto stabilito dagli organi accademici.

I compensi sono stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Per esigenze e vincoli di bilancio il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono prevedere anche compensi inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

La liquidazione è subordinata alla consegna del registro delle lezioni, debitamente controfirmato dal Preside della Facoltà.

Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

La retribuzione dei docenti e ricercatori interni è subordinata alla verifica del superamento nell'anno accademico di riferimento da parte del docente del carico didattico minimale stabilito dal Senato medesimo.

Art. 10 **Diritti e doveri dei soggetti incaricati**

I titolari di incarichi di insegnamento, conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato, sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo e all'affidamento di insegnamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento.

Gli stessi si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato.

Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalla Facoltà, i titolari di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso ufficiale, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti. Possono, inoltre, far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella Facoltà e nell'anno accademico di riferimento.

Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta circostanziata del Preside della Facoltà.

E' prevista la risoluzione automatica dei contratti nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni; mancato rispetto delle direttive fissate dalla Facoltà o dal Preside in ordine allo svolgimento delle attività didattiche. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 4;
- verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni per i soggetti di cui all'art. 1 lett. a), b) e c) del presente regolamento.

Art. 11

Durata e rinnovo

Gli incarichi di insegnamento hanno durata annuale o pluriennale con riferimento all'anno accademico e possono essere rinnovati annualmente, fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a sei anni accademici e comunque nel rispetto di eventuali limiti normativi, senza necessità di avviare la procedura selettiva, su richiesta della struttura interessata e previa valutazione positiva dell'attività svolta.

Art. 12

Trattamento previdenziale e assicurativo

Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore ai docenti incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 13

Incarichi per attività di didattica integrativa

Con il presente Regolamento si definiscono attività didattiche integrative le attività didattiche tese a fornire l'acquisizione di esperienze teorico – pratiche di tipo specialistico.

Su motivata richiesta di uno o più docenti, il Consiglio della Facoltà propone il conferimento diretto ad esperti di contratti di attività didattica integrativa, nell'ambito delle differenti tipologie di corsi di studio attivati nell'Ateneo, senza pubblicazione di apposito bando.

La delibera della Facoltà con cui si conferisce il contratto per l'attività didattica integrativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al *curriculum vitae et studiorum* dell'esperto. La delibera deve contenere anche la durata oraria dell'attività didattica prevista.

Il conferimento dei suddetti contratti è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che determinano i relativi corrispettivi.

I docenti di attività didattica integrativa partecipano alle Commissioni d'esame formate per la verifica periodica del profitto.

All'atto della stipula del contratto integrativo sarà consegnato al docente apposito registro nel quale lo stesso annoterà le attività svolte; al termine dell'anno accademico detto registro, debitamente controfirmato dal Preside della Facoltà, dovrà essere trasmesso da quest'ultimo all'Ufficio competente dell'Ateneo.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla presentazione di detto registro ed alla trasmissione dello stesso secondo i criteri e con le modalità approvati dagli Organi Accademici.

Il conferimento degli incarichi avviene mediante stipula di un contratto di natura occasionale o libero professionale di durata massima annuale e rinnovabile annualmente, fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a sei anni accademici con apposita delibera degli organi competenti. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

I contratti di cui al comma precedente sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.

I titolari dei corsi integrativi possono partecipare, relativamente al contenuto oggetto della loro attività formativa, alle commissioni d'esame della disciplina ufficiale nell'ambito della quale svolgono l'incarico.

Art. 14
Norme finali e transitorie

Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina della docenza a contratto.

Il Regolamento per la disciplina della docenza a contratto emanato con D.R. n. 2233 del 29 novembre 2005 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento

Le Facoltà possono comunque procedere al rinnovo dei contratti di docenza stipulati nell'a.a. 2008/2009 che non abbiano ancora superato i 5 rinnovi, e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente.